MEMORIALE STORICO

DEL

Conservatorio educativo di S. Maria delle Grazie

NEL

COMUNE DI SORRENTO

compilato dal Presidente

PROF. FRANCESCO SAVERIO GARGIULO

NAPOLI
STAB. TIP. GENNARO COZZOLINO
Via Pignatelli, 47-48
1905

Il Consiglio comunale di Sorrento, con deliberazione del 17 settembre 1895, volle assumermi alla Presidenza dell'Istituto. Io esitai ad accettare, malgrado le premure fattemi da varî concittadini. Conferendo poi col Prefetto della Provincia, Comm. MUNICCHI, espressi anche a lui la mia esitanza, ma egli mi eccitò ad assumere l'ufficio. A sua volta il Sindaco di Sorrento, Comm. LUIGI DI MAIO, partecipandomi con Nota del 6 gennaio 1896, n. 29, che la citata deliberazione il giorno 4 dello stesso mese fu resa esecutiva dall'Autorità Superiore, mi espresse di confidare che accettassi la carica conferitami pel bene che l'Opera Pia avrebbe ottenuta da una saggia e corretta amministrazione. Sebbene, invece, io mi fossi reputato insufficiente a tale scopo, tuttavia, di fronte alle insistenti ricevute premure, mi convinsi che il rinunziare sarebbe stato un atto men che riguardoso verso il Prefetto, il Sindaco, il Consiglio Comunale ed i miei premurosi concittadini; quindi con lettera del giorno 8 dello stesso mese di gennaio significai rispettivamente al Prefetto ed

al Sindaco di accettare lo incarico, confidando che la modesta opera mia, coadiuvata da quella degli altri componenti dell' Amministrazione, fosse valsa al bene dell'Istituto.

Ora gli attuali egregi ed operosi Amministratori Cav. LUIGI TRAMONTANO, Cav. GIUSEPPE GARGIULO, sig. CARLO MICCIO e sig. ANTONINO FIORENTINO hanno con me riconosciuto il bisogno della compilazione a stampa di un memoriale storico dell'Istituto, onde tutto il contenuto sia sempre prontamente noto in ogni evento. All' uopo, con deliberazione del 2 agosto 1905, mi hanno conferito analogo mandato, che vengo ad eseguire, prospettando l'origine dell' Istituto, l'illegale trasformazione che ne fu fatta, la sua ricostituzione con la revindica del patrimonio dal Demanio dello Stato in base a giudicati, i reclami dell'Arcivescovo del tempo e dei Comuni di Piano, Meta e S. Agnello, il giudizio fatto da questi ultimi davanti il Tribunale di Napoli contro il Municipio di Sorrento, e la citazione fatta in ultimo dalle antiche Oblate.

*
* *

Per molti anni ebbe esistenza in Sorrento il Monastero di S. Maria delle Grazie con suore claustrali dell' Ordine di S. Domenico e cessò per effetto della legge eversiva degli Ordini religiosi in queste Provincie meridionali del Regno del 17 febbraio 1861.

Pubblicata la legge del 7 luglio 1866, che colpì di soppressione anche « i *Conservatorii* e *Ritiri*, i quali im« portino *vita comune* ed abbiano carattere *ecclesiastico* », l'Arcivescovo FRANCESCO SAVERIO APUZZO, si accinse alla *trasformazione* del Conservatorio di S. Maria della Pietà

in Sorrento, facendone un Istituto *educativo* di donzelle povere, che fu approvato con Real Decreto del 22 settembre 1870. Egli volle conferire con me sul progetto del relativo Statuto, redatto da lui in qualità di Presidente, e dai due Canonici SIMONE GARGIULO e RAFFAELE MONTEFUSCO in qualità di Governatori. Nella relativa discussione, incidentalmente, accennò che in origine il soppresso Monastero di S. Maria delle Grazie era pure un Conservatorio di fanciulle. Ciò mi recò sorpresa, e dopo la discussione lo pregai di fornirmi dalla Curia il titolo di fondazione, per leggerlo, e di assicurarmi, se la conversione in clausura fu fatta in seguito a Bolla Pontificia. Dopo alcuni giorni mi disse, che nell'Archivio della Curia esisteva soltanto la notizia del titolo di fondazione della Patrizia sorrentina BERARDINA DONNORSO, vedova del Cavaliere GIOVAN MARINO ANFORA; che tale titolo era costituito da un istrumento redatto dal Notaio GIOVAN NICOLA DE NICOLA il 29 dicembre 1566, *nona Indizione*; e che la trasformazione avvenne ad opera dei suoi antichi predecessori senza Bolla Pontificia, nè altra ve n'era, che imponesse alle ricoverate l'obbligo della clausura e dei voti solenni.

Siccome il Notaio in Sorrento GIUSEPPE STIFFA conservava nel suo Archivio i protocolli degli atti di antichi Notai della Città, mi rivolsi a lui e trovai il cennato istrumento; ma essendo esso scritto in latino abbreviato, secondo il sistema di quel tempo e poco leggibile per la vetustà del medesimo, per maggiore esattezza me lo feci tradurre dall' illustre paleografo Comm. BARTOLOMEO CAPASSO.

Con esso la benefica Dama donò alcuni suoi beni immobili ai popolani della città di Sorrento e del suo Piano, allo scopo di fondarsi, dopo la sua morte, un Mo-

nastero, nel quale dovevano trovare asilo soltanto le donzelle di essi popolani, escluse le nobili e le doviziose. Intese poi a dare un carattere all' Istituzione, onde non venisse mai in mente ad alcuno, che i beni donati si fossero *spiritualizzati* e l'Istituto medesimo si fosse reputato di *natura ecclesiastica.* All'uopo dispose, che le donzelle ricoverate, in tutto ciò che si riferiva a *temporalità*, dovessero dipendere da un'Amministrazione composta di *due laici*, eletti dal popolo nella Chiesa di S. Antonino, che abitassero in Sorrento. Quindi non istituì un *Monastero di clausura,* ma un *Conservatorio di natura laicale.* Ecco le parole dell' Istituzione, che seguono l'esposizione dei beni che donava :

« Seipsam recogitantem quod oportet benefacere, de-
« liberasse velle eisdem hominibus popularibus dictae ci-
« vitatis Surrenti et cuilibet ipsorum donare donatione
« irrevocabili inter vivos dicta bona... Et teneantur et
« debeant praedicti homines populares cum interventu et
« auctoritate reverendissimi Domini Archiepiscopi surren-
« tini in domo praedicta construere, erigere et facere Mo-
« nasterium monialium sub vocabulo Sanctae Mariae de
« Gratia, in quo debeant et possint aggregari et collocari
« in moniales *mulieres populares* dictae civitatis Surrenti,
« ac etiam *mulieres populares* Plani ipsiusmodi civitatis, et
« *non aliter.* Ita tamen quod *nullo modo aliquo futuro*
« *tempore et in perpetuum*, etiam ex qua causa juxta et
« privilegiata, in dicto Monasterio *possint aggregari et*
« *collocari* in moniales *mulieres nobiles* hujus civitatis
« Surrenti, nec aliorum locorum civitatum seu terrarum...
« Quod quidem Monasterium erectum, et moniales ipsius
« voluit praefata Domina Berardina quod sint semper et
« perpetuum sub cura, custodia et regimine reverendis-

« simi domini Archiepiscopi surrentini, et vivant sub re-
« gula et habitu Sanctae Clarae, cuius reverendissimi do-
« mini Archiepiscopi praefata Domina Berardina dictum
« Monasterium sic erectum ac moniales illius subiecit
« jurisdictioni, cura et regimine pleno jure. Ita quod
« semper et in perpetuum absque aliquo obstaculo vel
« contrarietate sub cura, custodia et regimine ipsius
« reverendissimi domini Archiepiscopi permaneant et vi-
« vant. Et voluit preafata Domina Berardina quod mo-
« nasterium et moniales huiusmodi *circa victum et*
« *alia temporalia sint in gubernatione et cura duorum*
« *hominum popularium* abitantum infra moenia dictae
« civitatis Surrenti, qui debeant eligi et deputari publice
« congregati hominibus huiusmodi popularibus intus ec-
« clesiam Sancti Antonini civitatis Surrenti, more solito
« congregati: qui duo homines sic electi et deputati si
« sunt idonei in dicta *gubernatione et cura* tunc debeant
« confirmari et approbari per praedictum reverendissi-
« mum Dominum Archiepiscopum: et electio et confir-
« matio, et approbatio huiusmodi debeant fieri quolibet
« triennio in perpetuum; taliter quod serbato ordine
« huiusmodi dictum monasterium et moniales valeant
« honorifice vivere; et voluit etiam prefata Domina Be-
« rardina in eodem Monasterio per moniales illias quo-
« libet triennio in perpetuum eligi matrem Gubernatricem
« seu Abbatissam cum interventum reverendissimi Domini
« Archiepiscopi surrentini ».

In eseguimento di tali disposizioni i popolani di Sorrento, raccolti in parlamento il 31 dicembre 1566, *nona Indizione*, nella Chiesa di S. Antonino, per atto del suddetto Notaio De Nicola, ivi intervenuto, accettarono formalmente la donazione e nominarono un procuratore allo

scopo di prendere possesso dei beni donati in nome del popolo sorrentino. Il procuratore nominato, ANTONIO DI AURIEMMA, diede opera a tale possesso con atto stipulato il 5 gennaio 1566, *nona Indizione* , dallo stesso Notaio DE NICOLA.

Non andò guari e la DONNORSO avvertì, che mentre aveva contemplate nella sua donazione le donzelle povere tanto di Sorrento, quanto del suo Piano, nel conferire la amministrazione parlò soltanto di due popolani di Sorrento e non pure del Piano, che allora era un suo Casale. Quindi con altro istrumento del 6 febbraio 1566, *nona Indizione,* per lo stesso Notaio DE NICOLA , vi supplì , disponendo che altri due laici dovessero eleggersi dal popolo nella Chiesa di S. Michele Arcangelo nel luogo detto Carotto. Eccone il tenore :

« Seipsam pluries considerasse quod juri et rationi « consonum videtur , et est quod si per eam hominibus « popularibus dicti Plani, data fuit facultas et gratia col- « locandi in moniales eorum mulieres in eodem mona- « sterio, etiam daretur facultas et gratia circa *guberna- « tionem et curam* (servato consensu hominum popula- « rium dictae civitatis Surrenti, quibus est jus quaesitum), « cum duo homines populares dictae civitatis Surrenti « habent *gubernationem* et curam *circa victum et alia « temporalia* dicti monasterii, quod sint et habeant *guber- « nationem et curam* huiusmodi alii duo homines popu- « lares praedicti Plani , publice eligendi in parochialem « Ecclesiam Sancti Michaelis Arcangelis, de loco Carotti, « more solito congregati ».

A tale volere fecero omaggio i sorrentini con posteriore istrumento del 28 febbraio 1566, *nona Indizione*, per lo stesso notaio DE NICOLA, dicendo :

« Voluerunt espresse quod homines populares dicti
« Plani habeant facultatem et gratiam circa gubernatio-
« nem et curam dicti monasterii iuxta voluntatem dictae
« dominae Berardinae, servato tenore inviolabiliter suae
« declarationis, et eo modo et forma, ac sicut et qualiter
« ipsi habent non obstante jure eis quaesito ».

Non è a meravigliare, se i primi istrumenti siano del 29 e 31 dicembre 1566 e quelli aggiunti siano del 5 gennaio, del 6 e del 28 febbraio 1566. Parrebbe che siano prima questi, mentre sono in realtà continuazione dei primi. Infatti, in quel tempo vigeva la *Indizione*. Questa era un periodo di 15 anni, dicendosi Indizione prima, seconda, terza sino alla decimaquinta, dopo la quale si cominciava da capo e così sempre, e il suo principio era al 25 dicembre, giorno di Natale. Tale uso fu predominante in Italia, non solo negli atti notarili, ma ancora nei Rescritti dei Re Ostrogoti, nei Diplomi dei Re Longobardi, nelle Bolle Pontificie, e in quasi tutti i documenti diplomatici, a partire da quelli del secolo V (Conf. Maffei, *Istor. diplom. appendice*). Cominciando l'anno il 25 del mese di dicembre 1566, i mesi di gennaio e febbraio furono *successivi* al primo e quindi dello stesso anno.

Dopo la morte della Donnorso fu fondata l'istituzione, riducendosi la sua casa a Monastero. Ivi furono raccolte le donzelle povere di Sorrento e del suo Piano. Rispetto all'amministrazione, essa fu costantentemente sostenuta dagli eletti dal popolo sorrentino, senza trovarsi traccia che quelli del Piano vi avessero preso parte.

Senonchè il tempo fece rallentare il rigore delle condizioni imposte dalla fondatrice, così a riguardo delle

donzelle da accogliersi, come a riguardo del carattere e dell'indipendenza dell'amministrazione, e ciò per opera episcopale. Ma il Sindaco del Municipio reclamò al Governo del Re e il Delegato della Reale Giurisdizione il 1° maggio 1744, dopo il Concordato dell'8 giugno 1741 tra il Re Carlo III di Borbone e la Santa Sede, il quale prefinì i *limiti* delle *potestà ecclesiastiche e laicali* sulle Case religiose, scriveva al Governatore di Sorrento in questi termini:

« Incarico V. S. d'insinuare a nome di Sua Maestà « l'*osservanza dell'istrumento di fondazione* a cotesta Re- « verendissima Curia, sopra tutto per quello che riguarda « l'*amministrazione temporale* di detto Monastero, nella « quale si lagna il Sindaco che voglia ingerirsi il Vicario « destinato dall'Arcivescovo ed il procuratore sacerdote « delle monache; imperciocchè nei *luoghi pii laicali*, « quale si è cotesto monastero, fondato da una *laica* coi « suoi *beni laicali*, comanda il Concordato, che gli Ordina- « rii *non vi possano avere ingerenza alcuna* per quello « che riguarda l'*amministrazione temporale*. Per lo che « incarico a V. S. che in nome di questa Delegazione « della Reale Giurisdizione faccia sentire alla Curia arci- « vescovile di cotestà città, che *in modo alcuno non* « *s' ingerisca nell'amministrazione temporale* di detto « Monastero per mezzo di Vicario, nè per mezzo di « procuratore, ma che *in tutto e per tutto esegua la legge* « *della fondazione e le disposizioni dell'ultimo Concor-* « *dato tra Sua Maestà e la Santa Sede*, restando sog- « getto al medesimo per *quello che riguarda solamente* « *la visita spirituale* ».

Ciò malgrado in quel secolo XVIII lo scopo fu fuorviato: un'amministrazione ecclesiastica sorvenne e il

Conservatorio fu tramutato in forma claustrale e le ricoverate vestivano abito religioso dell'Ordine domenicano.

Venuta la legge eversiva degli Ordini religiosi del 17 febbraio 1861, l'Istituto della DONNORSO, che aveva preso il carattere *esteriore* di forma claustrale, fu reputato dagli Agenti Demaniali una casa monastica colpita dalla soppressione. Allora quelle suore furono cacciate violentemente sulla via e ricoverate a titolo di caritativa ospitalitá da altre suore dello stesso Ordine domenicano nel Conservatorio dell'Annunziatella in Massalubrense. I beni del preteso Monastero claustrale, costituiti da capitali irripetibili, canoni e censi, da fondi rustici ed urbani siti in Sorrento, in Massalubrense e in Napoli, furono devoluti alla Cassa Ecclesiastica, che ne prese possesso mediante verbale del 25 aprile 1862. In base alla legge 21 agosto dello stesso anno, n. 794, e in conseguenza dei Decreti dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti del 15 settembre 1864 e del 16 maggio 1866, nonchè di altro Decreto dello stesso Ministro delle Finanze del 19 agosto 1871, tutti i beni passarono al Demanio dello Stato, il quale, in corrispettivo, assegnò alla Cassa Ecclesiastica un' annua rendita iscritta sul Debito Pubblico, e di poi li espose in vendita. Alcuni privati ne fecero acquisto direttamente da esso, ed altri dalla Amministrazione delle Ferrovie Meridionali, la quale già li aveva acquistati dal Demanio, per imputare il prezzo nei dieci milioni di sovvenzione accordata dal Governo alla Societá di dette Ferrovie con la legge del 21 agosto 1872.

*
* *

Intanto, dopo la conferenza coll'Arcivescovo APUZZO, di fronte alle notizie da me attinte e allo *studio* che

feci, mi convinsi che il preteso Monastero era esente da soppressione. Infatti, il concetto della DONNORSO fu quello d'istituire un'*opera di beneficenza*, di dare un *ricovero alle figlie del popolo*, limitando l'ingerenza del Vescovo *quoad spiritualia tantum*, mentre *l'amministrazione delle temporalità*, coerentemente all'indole dell'istituzione, fu *tutta laica*.

D'altra parte, il soppresso Monastero mancava degli estremi indispensabili dell'ecclesiasticità.

Infatti, poichè un Monastero di clausura sia legittimamente costituito, occorre in primo luogo il titolo di fondazione, che *caratterizza* l'Ente. In esso dev' essere espressa la volontà del fondatore, che tale Ente sia *ecclesiastico*, che i suoi beni siano *spiritualizzati* e che la destinazione sia a *perpetuità*.

In secondo luogo, occorre la venia Pontificia con analoga Bolla, giusta le Decretali di Papa GREGORIO X nel capo unico *De religiosis domibus* (lib. III, tit. XVII, cap. *Religionem* § *Confirmatos*); di BONIFACIO VIII, *De excessibus praelatorum* (lib. V, tit. VI, cap. unico); d'INNOCENZO III nella Costituzione *Ne nimia* (lib. III delle Decretali di GREGORIO IX, tit. XXXVI, cap. ultimo); e le Bolle di URBANO VIII, *Romanus Pontifex* del 23 agosto 1624 (Biblioteca del FERRARIS, voce *Conventus*, art. I, n. 4) e d'INNOCENZO X, *Instaurandae* del 15 ottobre 1652 (nella citata Biblioteca del FERRARIS, detta voce n. 5).

In terzo luogo, occorre la Bolla Pontificia per la professione dei voti solenni e perpetui di obbedienza, castità e povertà, giusta la Decretale di Papa INNOCENZO III (cap. 6, *Cum ad Monasterium de statu Monach.)* e il CONCILIO DI TRENTO (cap. I, sess. 25, *De regolaribus et monialibus*). Tali voti costituiscono l'essenza dello stato

ecclesiastico, *quia per ea homo perfectius se consecrat et unit Deo,* (LUCIO FERRARIS, voce *Religiones Regul.*, art. 1°, n. 11); e si dicono di essenza e perpetui, perchè *sine illis Religio aliqua proprie dicta nullatenus consistere possit* (S. THOMAS, 2 quaest. 186, art. 1°). Essendo poi di Dritto Divino, INNOCENZO III dispose, *abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo est adnexa Regulae Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex potest licentiam indulgere* (Decret. *De Statu Monach.*, cap. 6).

Altro requisito canonico è la dote, secondo le prescrizioni della SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI del 20 marzo 1594, la quale, giusta i provvedimenti della stessa CONGREGAZIONE del 12 settembre 1614 e 1° settembre 1645, *non debet esse minor scutis ducentis monetae romanae, nisi fondator minor statuisset.* Donde il LUCIO FERRARIS avverte: *Moniales velatae absque dote non debent admitti* (Biblioth. Can. del FERRARIS, voce *Moniales*, art. 2, n, 18).

Altro requisito canonico, infine, è l'assenso del Vescovo locale, giusta il Concilio di Trento (Cap. I, sess. 25, *De regolaribus et monialibus*).

Da quanto sopra si scorge, che non può dirsi eretto un Monastero di clausura, senza la speciale approvazione del Sommo Pontefice. La citata Bolla di URBANO VIII rivocò ed annullò appunto tutte le fondazioni di Case religiose avvenute *de sola Ordinarii licentia, seu etiam forsan non servata forma et absque licentia hujusmodi, et contra Decreta a Sede Apostolica super praemissis aedita;* ed ingiunse che in avvenire niuno *recipere, erigere, fundare, seu alias quomodolibet instituere, seu incepta finire et absolvexre audet seu praesumat.* A tale

Bolla fece seguito e compimento quella, pur citata, d'Innocenzo X, che espressamente vietò di fondarsi Monasteri, Conventi o Collegi *absque Sedis Apostolicae licentia speciali,* e se taluno avesse infranto a tale divieto *eo ipso incurrat poenas privationis , inhabilitatis inflictas, et nihilominus receptiones, fundationes et erectiones sint ipso jure nullae et invalidae.*

La Bolla Pontificia poi differisce dalla Vescovile. Quella rende obbligatoria la clausura con voti solenni; l'altra, invece, non la rende obbligatoria, giusta la Bolla di S. Pio V (*in Policastr.*).

La pratica adottata nel Conservatorio di S^a^ Maria delle Grazie della clausura vescovile, senza la Bolla Pontificia, non potè mai avere la legittima e giuridica efficacia di tramutare l'indole *intrinseca* dell'istituzione, giusta il Decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 6 dicembre 1839 (*in Policastr.*), in relazione alla citata Bolla di S. Pio V. Nè l'esistenza d'una Regola poteva fare assumere il carattere ecclesiastico al Conservatorio del tutto *laicale.* Essa riguarda soltanto il *modus vivendi,* adottato pure da chi del tutto si dedica ai pii esercizii spirituali nella propria famiglia; ma non ha nulla di comune con quella, che , nel concorso delle altre condizioni, impone il vincolo di perpetuità e indissolubilità alle vere monache. Sul proposito viene l'autorità del Van-Espen il quale disse: *Quin si aliqua mulierum aut virorum hodie congregatio sit, quae privatam sibi vivendi Regulam praescripserint, atque illam professi vitam solitariam* etiam cum emissione trium votorum agant; nequaquam dicitur Religio; neque vota in illa emissa dicuntur vota solemnia Religiosis; eo

QUOD REGULA ET RELIGIONIS APPROBATIO NON ADFUIT (Pars. I, tit. 24, Cap. I, n. 15).

Compimento poi delle condizioni di legittima esistenza giuridica di un Ente ecclesiastico, è il concorso della Potestà civile, donde la necessità dell' Assenso Regio, richiesto dal Dritto canonico universale e municipale (VAN-ESPEN, *Ius Ecclesias.*, pars. I, tit. 24, cap. 3, n. 11, cap. 26 n. 13) in rapporto al dritto pubblico di ciascuna Nazione. Così, in Napoli il Regio Rescritto del 9 aprile 1740 richiedeva il preventivo assenso Sovrano per la fondazione di Chiese e Monasteri. Ed era tale l'importanza del Regio Assenso, che un Rescritto del 27 febbraio 1768 dichiarò incapaci di acquistare gli Enti che non avevano ottenuto il Regio Assenso per la loro fondazione. Tale principio fu ripetuto ed ampliato mercè i Dispacci del 30 giugno 1760, 15 febbraio 1771, 10 febbraio e 1° maggio 1772, 20 aprile 1775. Le stesse disposizioni furono estese alla Sicilia, come si rileva dal Dispaccio del Re CARLO III di Borbone del 14 luglio 1738, in guisa che con altro Dispaccio dell'8 aprile 1740 fu ordinato di sospendersi la costruzione delle Chiese o dei Monasteri alla cui fabbrica erasi dato cominciamento senza il permesso Reale.

Sul Regio Assenso, la Duchessa MARIA LUIGIA di Parma adottò lo stesso sistema, che fu pur seguito in Toscana.

Ed è così di essenza il cennato Regio Assenso, che per una lettera di Re PIPINO a S. BONIFACIO, riferita dal VAN-ESPEN, si ritiene come convalidazione di tutti gli altri requisiti occorrenti. In essa è detto: *Sicut ex auctoritate S. Petri Principis Apostolorum, pro qua legatione fungeris, privilegio Sedis Apostolicae sublimatum constat*

esse monasterium a te noviter constructum, *ita etiam* NOSTRAE AUCTORITATIS PRAECEPTO, QUOD ACTUM EST ROBORARE CONVENIT (*Ius Eccles. Univers.*, par. I, tit. 24, cap. 3, n.° 11).

La ragione pratica dell' importanza e dell'indispensabilità del Regio Assenso è poi addotta in forma espressiva da ANTONIO QUIRINO, patrizio e senatore veneziano: *Publica pax et tranquillitas quae occasione novorum monasteriorum facile turbaretur; siquidem novi hominum coetus hoc modo saepe sunt introducti, et cum iis etiam plerumque novi mores, per quos simpliciores, nobiles et ignobiles sub vario pretestu religionis non raro seducuntur; ut huic, vel illi parti, cum ingenti publicae libertatis praeiudicio, et summo dissentionum periculo adhaereant..... Saepe enim sub pallio et tegumento religionis res aliae occultantur* (VAN-ESPEN, loc. cit. n.° 13).

Nessuno degli accennati requisiti concorreva nel Conservatorio. La sua fondazione ebbe un carattere scolpito di *laicità* di fronte al concetto della fondatrice, ai suoi fini, alla maniera di amministrare. Alle *donzelle povere* dava i suoi beni onde ricoverarsi nel Conservatorio allo scopo di *educarsi ed istruirsi*. Volle che l'amministrazione si affidasse a *laici*, e richiese l' intervento dell'Autorità ecclesiastica *limitatamente* a quanto riguardava lo *spirituale*. Nessuna Bolla Pontificia approvò l'istituzione come ecclesiastica, facendone spiritualizzare i beni; nè richiese la dote alle donzelle che si ricoverassero nel Conservatorio. Non vi fu alcun Regio Assenso come compimento della creazione dell'Ente ecclesiastico, e ne fu prova il fatto del suddetto Delegato della Real giurisdizione, che era il custode delle Supreme Regalie, dichiarando che l' Ente *era laicale* per i termini

della fondazione, per la maniera di dazione dei beni e per la forma dell'Amministrazione. Non avendo, dunque, il Conservatorio alcun carattere ecclesiastico, era esente dalla soppressione disposta dalla legge abolitiva degli Ordini religiosi del 17 febbraio 1861.

Allora, sugli accennati elementi, suggerii a mio fratello SALVATORE, che funzionava da Sindaco, di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione del giudizio contro il Demanio dello Stato per la revindicazione dei beni. Egli fece la relativa proposta nella seduta del 16 settembre 1871. Il Consiglio mal tollerò la violazione della volontà della fondatrice, del dritto del popolo sorrentino e della stessa umanità, e quindi esercitando il patronato che le leggi amministrative gli concedono sugli enti di pubblica beneficenza, autorizzò l'istituzione del giudizio.

Con altra deliberazione del 15 dicembre 1872 lo stesso Consiglio delegò l'avv. Cav. MICHELE PRAUS per la relativa difesa, e con lui ebbi analoga conferenza, rassegnandogli gli elementi esposti di sopra.

Di conseguenza, con atto di citazione del 21 maggio 1873, ad istanza del Municipio, il Demanio dello Stato fu convenuto davanti il Tribunale di Napoli per dichiararsi non colpito dalla soppressione il Conservatorio siccome Ente puramente laicale addetto all' educazione ed istruzione delle donne povere del luogo, non solo per la sua fondazione, m' ancora per la ricognizione fattane dalla Potestà civile con la cennata ingiunzione della Reale Giurisdizione del 1° maggio 1744, e di conseguenza restituirsi all' Ente medesimo tutti i beni, una ai frutti riscossi. Fu prodotto in giudizio, tra l'altro, un certificato della Curia Arcivescovile di Sorrento, del 31 marzo 1874, sottoscritto dal Cancelliere Canonico Tesoriere ANTONIO

SCARPATI, e vistato dal Vicario Generale Canonico GIUSEPPE FERRARA, col quale si dichiarò, che « negli atti « del proprio Ufficio non vi era Bolla Pontificia, la « quale riflettesse la fondazione del Monastero di Santa « Maria delle Grazie o che imponesse alle donne ivi « stanziate l'obbligo della clausura e dei voti solenni, « essendo stata l'idea della fondatrice Donnorso quella « appunto di fondare un *Conservatorio o Ritiro per le « figlie del popolo con amministrazione laica in rap- « porto all'amministrazione delle rendite, vitto ed altre « faccende temporali* ». Indi fu pure esibito altro certificato della stessa Curia attestante, che « non vi erano « Regole proprie dell'Ente ».

La difesa del Municipio fu appunto sostenuta in base agli elementi da me studiati ed esposti di sopra.

La 1.ª Sezione del Tribunale, con sentenza del 7 settembre 1874, pubblicata il 9 dello stesso mese, fece pien dritto all'istanza del Municipio, osservando appunto: che il movente della DONNORSO fu quello d'istituire una opera di beneficenza, di apprestare un ricovero ed un collocamento alle figlie del popolo, escluse le nobili; che per l'indole e le costumanze dei tempi, volle che il ricovero avesse tratta la vita comune non scompagnata dalle pratiche religiose; che limitò l'ingerenza del Vescovo *quoad spiritualia tantum;* che l'amministrazione delle temporalità, coerentemente all'indole della Istituzione, fu *tutta laica;* che a prescindere dal titolo di fondazione, l'Ente mancava degli estremi dell'ecclesiasticità, cioè della Bolla Pontificia di fondazione, delle Regole proprie ed approvate, e dell'assenso Regio. Quindi dichiarò nulla la presa di possesso del Demanio e lo condannò a rilasciare tutti i beni e a dar conto dei frutti

percepiti dal giorno della presa di possesso fino all'effettiva consegna.

L'Amministrazione dello Stato appellò dalla sentenza del Tribunale e nel relativo giudizio intervenne l'Amministrazione del Fondo per il Culto, succeduta alla Cassa Ecclesiastica, assumendo, che l'azione promossa dal Municipio di Sorrento era di suo interesse e non dell'appellante Amministrazione dello Stato, semplice detentrice dei beni e alla quale non poteva muoversi azione di devoluzione dei medesimi: inoltre eccepì la prescrizione dell'azione, ai termini dell'articolo 39 della legge 17 febbraio 1861. Ma la 2.ª Sezione della Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 23 giugno 1875, pubblicata il 2 successivo luglio, rigettò tanto l'appello del Demanio, quanto l'intervento in causa del Fondo per il Culto e confermò quella del Tribunale.

Le cennate due Amministrazioni si gravarono di ricorso in Cassazione, ma di poi vi rinunciarono, per devenire ad una transazione, sia perchè i beni si trovavano venduti ed una serie di giudizii si preparava dai terzi acquirenti, sia perchè i motivi di annullamento proposti nei ricorsi non avevano consistenza.

Intanto, il Municipio di Sorrento, con atto del 13 novembre 1875, spinse precetto contro il Demanio pel rilascio dei beni stabili revindicati, ma siccome la maggior parte di essi trovavasi già venduta, eccetto il fabbricato del Conservatorio, di cui faceva parte quello dell'antico Monastero della Trinità e gli annessi giardini, così essi furono consegnati al Sindaco di Sorrento con verbale del 18 aprile 1877 dal locale Ricevitore Demaniale in seguito a facoltà datagliene dall'Intendente di Finanza

di Napoli con Nota del giorno 4 dello stesso mese di aprile, n.i 29623-9634.

Senonchè, il Sottoprefetto del Circondario, con Nota del giorno 1.° di quel mese, 2.ª Div., n.° 584, scrisse al Sindaco di Sorrento, che di fronte all'imminente presa di possesso dei beni del Conservatorio, non potendo il Municipio procedere agli atti di amministrazione, essendo essi provvisoriamente devoluti alla locale Congregazione di Carità, secondo le vigenti discipline, finchè fosse legalmente costituito di dritto e di fatto il Governo dell'Istituto in seguito allo Statuto, non ancora munito della sanzione Sovrana, il Prefetto della Provincia aveva disposto che la detta Congregazione di Carità doveva assumere l'amministrazione provvisoria. Con Nota del giorno 16 dello stesso mese, n.° 741, cat.ª 22, fasc.° 8, il Sindaco ne diede partecipazione al Presidente della cennata Congregazione, e nel successivo giorno 18 gli fece consegna dell'intero locale del Monastero con gli annessi giardini, redigendosi analogo verbale.

Quanto ai canoni e censi, il Municipio con atto del 17 aprile 1877, ed in forza del giudicato, notificò ai reddenti il divieto di pagare ad altri, che non fosse il Conservatorio, e di fronte alla difficoltà di promuovere giudizio di rilascio degli stabili contro i terzi possessori in seguito alla prescrizione decennale verificatasi a loro favore, propose alle due Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto di dargli in corrispettivo degli stabili venduti un capitale uguale al prezzo di vendita, rappresentato da una partita di rendita sul Debito Pubblico, con l'aumento però di tant'altra parte di rendita, quanto valesse a coprire la tassa di ricchezza mobile. Il Demanio accettò la prima, non la seconda proposta.

L' Avvocato Praus fece opportune pratiche amministrative e la Giunta Comunale deliberò che egli ne avesse informato me. Ciò eseguito, esposi al Consiglio Comunale lo stato della pratica sotto il rapporto giuridico ed amministrativo, conchiudendo esser mestieri raggiungere nel miglior modo possibile e al più presto la realizzazione degli effetti dei giudicati. Il Consiglio, con deliberazione del 6 aprile 1879, gentilmente volle attestarmi un voto di graditudine pel mio operato e mi conferì ampio mandato di fiducia per discutere coll' avvocato Praus e fare iniziare ed eseguire tutte le procedure giudiziarie o pratiche amministrative, che avessi reputate opportune. Queste ultime furono indarno praticate, e vidi il bisogno di adottarsi nuova pratica giudiziaria.

Di conseguenza il Municipio, con atto del 15 luglio 1879, citò il Demanio davanti il Tribunale di Napoli pel rendiconto dei frutti e delle rendite riscosse, giusta il disposto con la sentenza del Tribunale medesimo del 7 settembre 1874, pubblicata il giorno 9 dello stesso mese, senza pregiudizio del rilascio degli immobili. Contestata la lite, il Tribunale, con sentenza del 29 agosto 1879, condannò il Demanio a dare il conto dei frutti soltanto degli immobili, mentre il patrimonio del Conservatorio consisteva anche in capitali, canoni e rendite iscritte sul Debito pubblico. Il Municipio produsse appello, e la Corte d' appello, con sentenza del 16 aprile 1880, accogliendo il gravame, ordinò che il conto si fosse dato sui frutti riscossi da tutto il patrimonio appartenente al Conservatorio, assegnando all' uopo il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Nel cennato termine fu presentato il conto; ma con atto del 26 agosto 1880 il Municipio l' impugnò, citando

il Demanio davanti il Tribunale per la nomina di un giudice, che avesse proceduto all' esame del conto e chiedendo pure una liberanza. Tale domanda fu accolta con sentenza del 13 ottobre 1880, pubblicata il giorno 15 dello stesso mese.

Giunte le cose a tal punto, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 20 ottobre 1880, diede mandato a me e all' avvocato PRAUS per trattare con l' Intendenza di Finanza e con l' Avvocatura Erariale una possibile transazione, rendendomi gentilmente un voto di grazie per l' opera prestata anteriormente. Bentosto furono attivate le relative pratiche, ed il Consiglio Comunale, con deliberazione del 29 giugno 1881, volle rendermi grazie per l' opera prestata, confermandomi il mandato per attuare la pratica.

Indi con deliberazione del 25 novembre dello stesso anno 1881, volle attestarmi la sua piena soddisfazione per la solerzia, diligenza ed acume con cui portai a termine la convenzione, facendo tutto l' interesse dell' Opera Pia. Tale convenzione, alla presenza dell' Intendente di Finanza, con l' intervento del Demanio e del Sindaco di Sorrento, qual' rappresentante del Conservatorio e debitamente autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 12 aprile dello stesso anno, fu stipulata in forma pubblica amministrativa il 7 luglio 1883 da EDUARDO PROTA Segretario presso la detta Intendenza, delegato alla stipula degli atti in forma pubblica amministrativa, ed approvata mediante Decreto del Ministro del Tesoro e di quello di Grazia e Giustizia e Culti del 26 ottobre detto anno, n. 156694-26694, registrata alla Corte dei Conti il 9 novembre successivo, Registro 21, Bilancio del Tesoro, foglio 299.

Al fabbricato del Conservatorio non era più annesso tutto il piccolo giardino, che originariamente apparteneva all' antico Monastero della Trinità, perchè il Consiglio Comunale di Sorrento, con deliberazione del 28 luglio 1875, autorizzò l' espropriazione per pubblica utilità di una porzione del medesimo per la costruzione di una piazza davanti la Chiesa di S. Antonino e collocarvi la statua in marmo del Santo, e l' acquisto di poi avvenne con bonario componimento. Il Consiglio medesimo, rigettati varii progetti, con deliberazione del 22 ottobre 1878 adottò quello dell' ingegnere Maglio, che, modificato dal Genio Civile, fu eseguito in base ad atti d' incanti del 1879 e costituisce l' attuale piazza dove è collocata la statua in marmo di S. Antonino.

Intanto, frutto della convenzione col Demanio dello Stato, cennata di sopra, è stato che l' Istituto è divenuto possessore di una rendita annua di sommo valore, composta di canoni, interessi di capitali irripetibili, rendita iscritta sul Debito pubblico ed altro.

Io non feci che il mio dovere studiando, consigliando ed operando la ricostituzione dell' Istituto secondo la volontà della fondatrice e la revindicazione del patrimonio dell' Istituto medesimo; e tutto a beneficio dei miei amati Comuni di Sorrento, Piano, Meta e S. Agnello.

Il mio lavoro e l' opera da me prestata al detto scopo ebbero il desiderato premio del successo, e di conseguenza, eretto l' Istituto, ora e per l' avvenire le fanciulle dei cennati Comuni sono raccolte intorno a Maestre ed Educatrici, che le guidano amorosamente per la via della coltura e del lavoro, non disgiunta dall' insegnamento religioso, che informa da venti secoli la civiltà e la morale cristiana.

*
* *

Non cessò di cure il Municipio di Sorrento per l'Ente richiamato in esistenza, provvedendo alla sua vita amministrativa nella forma di Educandato civile e soprattutto alla nuova forma di governo, non essendo più compatibile quella di nomina e di funzioni secondo fu disposto dalla fondatrice. Si adoperò quindi alla compilazione di un nuovo Statuto informato alle discipline vigenti, nel quale si esplicasse in forme sensibili e pratiche il divisamento di un Educatorio di donzelle meno agiate di Sorrento e dei cennati Comuni, con una forma di amministrazione consentanea alle leggi vigenti in fatto di Opere pie, senza punto alterare la finalità degl' intuiti della fondatrice. Quindi si stabilì che la direzione e l'amministrazione dell' Istituto erano affidate ad un Governo composto di cinque persone da eleggersi dal Consiglio comunale. Questo l'approvò con deliberazione del 20 gennaio 1877. Indi nella seduta del 17 febbraio successivo deliberò alcune modifiche.

Intanto, finchè il Municipio operò a mio mezzo, frugando negli archivii, assumendo il grave compito di una lite, di una energica difesa, facendo fronte a spese non lievi ammontanti a lire 8,390,71, come consta dal conto esistente nell' ufficio, e rimaste a carico del Municipio, perchè nell'atto di transazione col Demanio dello Stato del 7 luglio 1883, citato di sopra, tutte le spese di liti agitate ed i compensi di avvovato si dichiararono compensate tra le parti, tutti gli altri interessati restarono indifferenti, e il Municipio medesimo gentilmente non ha mai chiesto da essi il rimborso della rispettiva quota delle spese.

Invece, deliberato lo Statuto, l'Arcivescovo MARIANO RICCIARDI, succeduto all'APUZZO, il 15 dello stesso mese di febbraio fece reclamo all'Autorità superiore, comunicato al Municipio dal Sottoprefetto del Circondario con nota del 24 stesso mese; e ciò sia per essersi sconosciuto il dritto dell'Arcivescovo alla nomina degli amministratori dei beni del Pio luogo e all'uso di essi, sia per essersi mutato lo scopo dell' Opera pia in opposizione a quanto aveva determinato la fondatrice.

La Giunta comunale osservò che il Consiglio, nella formazione dello Statuto, s' ispirò alla legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862 (art. 23 e 24), non essendo più rispondente alla medesima, che le donzelle vivessero sulle regole e coll'abito di S. Chiara, che dovessero ogni triennio eleggere la Badessa, che i due amministratori dovessero eleggersi dal popolo nella Chiesa di S. Antonino, e che secondo l' intendimento della fondatrice l' ingerenza del Vescovo era limitata al *quoad spiritualia tantum*, mentre *l'amministrazione delle cose temporali era affidata a laici.* Quindi, con deliberazione del 18 marzo 1877, respinse il reclamo, dichiarandolo affatto insussistente ed inammessibile.

A sua volta, nel mese di novembre 1876, il Municipio di S. Agnello si rivolse alla Prefettura di Napoli, per aver dritto alla nomina degli amministratori proprii, e la Prefettura medesima rispose in senso negativo, come fu partecipato al Sindaco di Sorrento con nota del 26 maggio 1877.

Del pari, il Municipio di Meta, con nota diretta al Sindaco di Sorrento il 6 marzo 1877, reclamò il preteso dritto di concorrere alla nomina di amministratori proprii; ma quel Sindaco, con nota del 20 stesso mese di

marzo, rispose negativamente, perchè lo Statuto fu già fatto concordemente alle disposizioni dell'Autorità Superiore.

Altrettanto reclamò il Consiglio comunale di Piano con analoga deliberazione del 20 aprile 1877, rimessa al Sindaco di Sorrento dal Sottoprefetto del Circondario con nota del 7 giugno 1877; ma il Consiglio comunale di Sorrento ne deliberò il rigetto nella seduta del 23 agosto successivo.

Non pertanto l'Arcivescovo Leopoldo Ruggiero, succeduto al Ricciardi, e il Municipio di Piano, rispettivamente, il primo a mezzo della Curia, fecero reclamo al Consiglio di Stato; ma quell'alto Consesso, in adunanza del 12 maggio 1878, li dichiarò inattendibili: quello del primo, per le suddette ragioni già espresse dalla Giunta comunale; quello del secondo, perchè, come già disse il Consiglio comunale, non appartenendo più il suo territorio al Comune di Sorrento, non poteva quella popolazione essere utilmente ed efficacemente rappresentata nella direzione ed amministrazione del Pio Stabilimento, avendo soltanto dritto al ricovero delle fanciulle. All' uopo aggiunse di doversi indicare nell' art. 1° dello Statuto il numero dei posti spettanti alle fanciulle di Piano, Meta e S. Agnello.

Ciò malgrado, lo stesso Consiglio comunale di Piano fece una nuova deliberazione, comunicata al Sindaco di Sorrento dal Sottoprefetto del Circondario con nota del 14 maggio 1878, per il preteso dritto di nominare, con gli altri Comuni di Meta e S. Agnello, due loro concittadini nell'amministrazione dell'Istituto, minacciando analogo giudizio. Il Consiglio comunale di Sorrento, nella seduta del 2 agosto 1878, gentilmente incaricò il Sindaco

di far pratiche presso quell'Amministrazione, inducendola a desistere dalla sua pretesa. Esse riuscirono vane, e allora il Consiglio comunale di Sorrento, nella seduta del 16 dicembre 1878, attenendosi alla deliberazione del Consiglio di Stato, deliberò soltanto la metà dei posti alle fanciulle dei citati Comuni, ripartibili fra essi in proporzione della rispettiva popolazione.

Riprodotto il progetto dello Statuto nella seduta del Consiglio comunale di Sorrento del 7 aprile 1885, esso fu approvato. Il Ministero dell' Interno propose alcune modifiche e nella seduta dello stesso Consiglio comunale del 30 marzo 1886 fu definitivamente approvato. Indi ebbe la sanzione Sovrana con Decreto del 19 dicembre dello stesso anno. Costituito l'Ente ed il Governo del medesimo, cessò l'amministrazione provvisoria della Congregazione di Carità, accennata di sopra.

Ciò malgrado, i Comuni di Piano, Meta e S. Agnello con atti del 5 settembre e 3 ottobre 1887, istituirono giudizio davanti il Tribunale di Napoli contro il Municipio di Sorrento per aver parte al Governo dell'Istituto; ma la 1ª Sezione del Tribunale medesimo, con sentenza del 5 luglio 1889, pubblicata il giorno 8 dello stesso mese, dichiarò definitivamente inattendibile l'azione promossa.

Giova intanto rilevare l' infondatezza dei cennati reclami.

*
* *

Nel reclamo dell' Arcivescovo di Sorrento, a mezzo della Curia arcivescovile, fu storiata la fondazione dell' Istituto, riferendone quattro brani: — 1°, che i popolani avessero a fondare il Monastero *cum interventu et*

auctoritate reverendissimi domini Archiepiscopi; — 2°, che il detto Monastero o Conservatorio dovesse sempre essere ed in perpetuo *sub cura, custodia et regimine reverendissimi domini Archiepiscopi surrentini*, ed eretto che fosse, rimanesse soggetto *iurisdictioni, curae et regimine, pleno jure, ipsius reverendissimi domini Archiepiscopi;* — 3°, che in quanto ai *bisogni temporali* dovessero le donne ritirate essere *in gubernatione et cura* di due uomini del popolo idonei in detto governo, la cui nomina dovesse *confermari et approbari per praedictum reverendissimi domini Archiepiscocum;* — 4°, che per la direzione delle ritirate dovesse dalle medesime in ogni tre anni in perpetuo essere eletta *matrem gubernatricem seu abatissam, cum interventum praedicti reverendissimi domini Archiepiscopi Surrentini.*

Indi si disse, che venuta la legge del 7 luglio 1866, il Demanio erasi impossessato dei beni e le donne *erano rimaste in quel luogo sotto la cura e dipendenza dell'Ordinario;* che il Municipio aveva creduto *revindicare i beni,* chiamando in giudizio il Demanio; e che il Municipio medesimo, contrariamente al titolo di fondazione, voleva *togliere ogni ingerenza dell'Ordinario, sia nella nomina degli amministratori, sia nel mutare sostanzialmente l'opera.*

Soggiunse ancora: che l'art. 2 della legge sulle opere pie del 1862 rispettava gl'Istituti di carità e di beneficenza quando anche avevano uno scopo ecclesiastico ed erano retti da persone o corporazioni ecclesiastiche; che l'art. 4 voleva, che l'amministrazione doveva affidarsi agli enti istituiti dalle rispettive tavole di fondazione; che l'art. 24 non permetteva di derogarsi all'amministrazione stabilita nella fondazione, se non quando la

persona o l'Ente destinato non voleva o non poteva accettare; che per l' art. 832 del codice civile, l' ingerenza dell' Istituto locale di carità è esclusa quando sia determinato l'uso, l'opera pia e la persona incaricata dal testatore; che, infine, essendo l' Arcivescovo chiamato dalla fondazione all'esame ed approvazione degli amministratori nominati dal popolo, nonchè al governo e regime delle donne ritirate, non gli si potevano contrastare tali dritti e la formazione dello Statuto doveva essere opera sua.

Per tali considerazioni domandò, che fosse rispettata in lui la direzione dell'opera pia, l'ingerenza nella nomina dei due amministratori ogni tre anni, la cura e la direzione delle donne ritirate, impiegandosi i beni solo nell'uso stabilito dalla fondatrice.

Sono assai palesi gli errori della Curia arcivescovile.

Innanzi tutto, la *cura esercitata dall' Ordinario a vantaggio delle donne che rimasero nel pio Ricetto,* fu smentita dalle parole stesse del reclamo; imperocchè fu assunto, che la presa di possesso del Demanio avvenne per virtù della legge del *7 luglio 1866 e che le suore rimasero in quel luogo!* Invece, la presa di possesso si verificò *nel 1862* in base alla legge del *17 febbraio 1861 e le suore furono mandate via immediatamente, e se dopo anni vi ritornarono, non fu per cura dell'Ordinario del tempo,* ma per pietoso impulso di un privato cittadino di Sorrento, il cav. Francesco Gargiulo, padre dell'attuale amministratore cav. Giuseppe Gargiulo, togliendo in fitto dal Demanio il locale per vedervele di nuovo ricoverate.

Fu un' ingiusta *accusa* al Municipio di Sorrento il dire nel reclamo, che volle *revindicare i beni.* Tale affer-

mazione era smentita dalla materialità delle cose. La tesi che il Municipio sostenne in giudizio fu, che il *Conservatorio* non era stato colpito dalle leggi di soppressione, come Ente puramente laicale e per conseguenza *doveva ritenersi come esistente e riavere la sua vitalità e il suo patrimonio.* La qual tesi ebbe in tal senso la sua soluzione dai giudicati accennati di sopra, e la proposta dello Statuto, coerentemente, contenne le norme della vita ripresa dall'Ente educativo. Il Municipio di Sorrento, invece, aspettò indarno che l' Ordinario di quel tempo, lungi di crederlo *aspirante al conquisto dei beni* del Conservatorio, fosse concorso a gareggiare con esso nel nobile disegno di sottrarre un Istituto, dedicato all' istruzione ed eduzione delle fanciulle, dai ceppi della soppressione, che l'avevano annullato.

Infondata fu l' altra *accusa* al Consiglio comunale, che con la proposta dello Statuto voleva mutare sostanzialmente l'opera pia, distornandola dallo scopo prefisso dalla Donnorso e togliendo ogni ingerenza all' Arcivescovo, sia nella nomina degli amministratori, sia nell'uso dei beni. Invece, il Consiglio comunale, nella proposta dello Statuto, obbedì alle prescrizioni degli articoli 23 e 24 della legge sulle opere pie del 1862. Infatti, il disegno della Donnorso non poteva più rimanere d'accordo coi principii regolatori della materia. La fondatrice volle che le donzelle da ricevere nel Conservatorio avessero vissuto *sub regula et abitu Sanctae Clarae*; ma le leggi fondamentali dello Stato vogliono che non si parli più di monachismo, ed è notorio che anche le fanciulle ricoverate nel Conservatorio della Pietà, secondo la trasformazione operata dall' Arcivescovo Apuzzo, non vestono l'abito di monachismo come le precedenti Oblate. La fon-

datrice DONNORSO volle, che le donzelle raccolte nel pio luogo in ogni tre anni avessero eletta *matrem gubernatricem seu abatissam*; ma le vigenti sanzioni legislative vogliono, che questi educandati siano diretti da un Collegio di amministratori, non consentendo ulteriormente nè governatrici, nè badesse, come neppur sono nel citato Conservatorio educativo della Pietà. La fondatrice volle, che due uomini popolani fossero eletti ad amministratori dai loro concittadini assembrati in pubblico comizio; ma questa forma di nomina non è riconosciuta dai nuovi costumi legislativi. Tutte le cennate condizioni, che accompagnarono l' istituzione della DONNORSO, poste a livello delle discipline in vigore, erano un anacronismo e mostrarono l'evidente necessità che un nuovo Statuto avesse riformata l'istituzione e l'avesse posta d' accordo con le leggi regolatrici della materia, senza tradire le nobili e virtuose finalità della pia fondazione. Lo Statuto intese appunto a questo scopo.

Mal fu invocato dall' Ordinario l' art. 2 della ricordata legge sulle opere pie, assumendo che esso ammetteva Istituti aventi il doppio scopo di beneficenza ed ecclesiastico, e retti da persone o corporazioni ecclesiastiche. Quell' articolo, invece, fu scritto per enti di natura speciale, come sarebbe un' Ospedale di preti o simile. L' Istituto della DONNORSO, dopo i *giudicati* intervenuti, nulla ha di ecclesiastico, nè è retto da persone o corporazioni ecclesiastiche, perchè la sua amministrazione è fondamentalmente *laica*. Quindi l' art. 2 non faceva al caso, ma invece l' art. 1, il quale dà la disposizione di essere soggette alla legge medesima gl' Istituti di carità e di *beneficenza* e qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di *soccorrere alle classi meno agiate*,

tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, *educarle*, *istruirle* ed avviarle a *qualche professione*, *arte* o *mestiere*.

L'art. 4 invocato dall' Ordinario neanche confortava il suo assunto, perchè sebbene disponga che l' amministrazione delle opere pie potesse rimanere affidata a coloro che siano stati designati dai fondatori, tuttavia soggiunge, che quando venga a mancare l' amministrazione e non dispongano sufficientemente in proposito gli Statuti o i Regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale. Ed era questo il caso in proposito; imperocchè, sia per la maniera inaccettabile della nomina e forma dell' amministrazione, sia pel rinato Ente dopo i *giudicati* intervenuti, occorreva riorganizzare l' amministrazione secondo le norme della legislazione vigente.

Anche erroneamente ed inopportunamente l' Ordinario invocò l'art. 24 della legge citata, per sostenere, che non possa derogarsi alle regole della fondazione, se non quando la persona o l'ente destinato dal fondatore non possa o non voglia accettare. Infatti, a parte che il citato articolo non si occupa di ciò, ma sibbene l' articolo 29, questo parla delle Congregazioni di carità, alle quali è deferita l'amministrazione di beni largiti genericamente a favore di poveri, quando non ci sia destinazione di speciale amministrazione, o quando quella destinata non possa o non voglia accettare.

Del pari inopportuno fu il ricordo dell'art. 832 del Codice civile, perchè esso riguarda *le disposizioni fatte genericamente a favore dei poveri*, e vi è dichiarato che simili liberalità si debbano intendere fatte a favore dei poveri del domicilio del testatore, e l' amministrazione dei beni largiti si deferisca agl' Istituti locali di carità,

quando non sia nella fondazione determinato l'uso o l'Ente cui fosse diretto il lascito; ovvero che la persona designata a destinarlo non volesse o non potesse farlo.

Infine, indarno l'Ordinario si fondò sulle parole adoperate dalla fondatrice, che il pio luogo rimaneva in *gubernatione et cura* dell'Arcivescovo. Queste parole, infatti, non importano altro, che la sua ingerenza *quoad spiritualia tantum*, e ciò si fa chiaro dalla circostanza emanante dalla scrittura medesima di fondazione, la quale nel discorrere delle facoltà date ai due popolani intorno al governo delle cose *temporali*, si serve delle medesime espressioni, cioè *circa victum et alia temporalia, sint in gubernatione et cura duorum hominum popularium dictae civitatis Surrenti.* L'identica locuzione, per quanto riflette l'ufficio delegato all'Arcivescovo, spiegata con le regole di critica ermeneutica e nel senso della polizia ecclesiastica dominante, non attribuisce all'Ordinario altra ingerenza, che quella derivante dal suo ministero e che riguarda le cose spirituali. Se in tal modo non era da intendersi il pensiero della Donnorso, coordinato con le esigenze delle leggi sulle opere pie, si doveva ammettere l'assurdo, che l'ingerenza accordata agli Ordinarii dal Concordato, accennato anteriormente, del 1741 tra il Re Carlo III di Borbone e la Santa Sede, *limitatamente alle cose spirituali*, si doveva estendere ai fatti dell'amministrazione sotto l'impero di una legge, che per regola generale esclude l'intervento necessario di persone ecclesiastiche dal *governo amministrativo* degli enti morali, specialmente quando le tavole di fondazione non prescrivano esplicitamente questa ingerenza.

La Donnorso, adunque, nelle tavole di fondazione volle indubbiamente distinguere lo *spirituale* dal *tempo-*

rale; il primo, lasciandolo, come di ragione, all' Arcivescovo; il secondo, deferendolo agli *amministratori laici.* Rispetto a questi ultimi volle, che l'Arcivescovo ne approvasse la nomina, nel senso di far giudicare della loro moralità, trattandosi di un Ricetto di donzelle; ma ora questa ingerenza speciale è assolutamente esclusa dallo art. 1° del Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, n° 249, il quale dispone che « sono *abrogati* ogni De-
« creto e *disposizione* in quanto escludono la libera azione
« dell'autorità civile, ovvero prescrivono il *necessario*
« *concorso o l'esclusiva ingerenza dei Vescovi, o di ec-*
« *clesiastici di loro scelta,* nelle *Commissioni di beneficenza,*
« nell' *amministrazione e nel governo* delle opere pie
« laicali, degli orfanotrofii, *conservatorii* e *ritiri*, e di
« ogni altra Congregazione, stabilimento od istituzione
« laicale ». La stessa ingerenza é stata esclusa dal Real Decreto organico del 29 giugno 1883, n.° 1514, il quale dispone che i « *Corservatorii,* Educandati o Convitti fem-
« minili di natura laicale dipendono dal Mininistero
« della Pubblica Istruzione e saranno governati da una
« Commissione amministrativa per l'azienda patrimoniale
« e da una Direttrice per tutto ciò che si attiene all'or-
« dine degli studii, all' indirizzo educativo e disciplina
« delle alunne ». Ed in conferma giova rilevare, che la Curia arcivescovile, nel certificato riprodotto anteriormente ed esibito in giudizio, dichiarò appunto, che l'idea della fondatrice Donnorso fu di fondare un Conservatorio o Ritiro per le figlie del popolo con *amministrazione laica in rapporto alle temporalità.* Così pure fu costituito in Napoli il Conservatorio di Suor Orsola Benincasa, di cui si farà cenno in seguito.

Intorno alla riforma dello Statuto riguardo al modo

della nomina degli amministratori, al loro numero, alla maniera di gestione, erano tutte cose che non potevano interessare l'Ordinario, sia perchè non volute dalle tavole di fondazione, sia perchè la legge sulle opere pie deferisce esclusivamente al Potere laico questa ingerenza con forme e modi determinati.

Laonde, il reclamo dell' Ordinario di Sorrento non poteva aver forza d'impedire la riforma dello Statuto nei termini in cui fu proposto ed approvato con la sanzione Sovrana, e giuridicamente fu respinto dalla Giunta Comunale di Sorrento e dal Consiglio di Stato.

In conferma di tutto quanto sopra giova rilevare un caso analogo recentemente deciso dall'Autorità giudiziaria. L'Arcivescovo di Benevento Giuseppe Bologna con istrumento del 17 marzo 1675, per Notar Macario Riccio, fondò un Monte di Pietà a favore dei poveri, e siccome, pel tenue capitale di lire 1700, non ebbe felice successo, così il Cardinale Vincenzo Maria Orsini, con danaro proprio, lo trasformò in Monte Frumentario e di prestiti sopra pegno, giusta istrumento del 14 febbraio 1694 per Notar Giuseppe De Pompeis. E perchè il nuovo Monte avesse avuta una vita religiosa, dispose, che doveva sempre essere soggetto alla giurisdizione Arcivescovile, e che la sua amministrazione doveva affidarsi a persone elette e nominate dai suoi successori Arcivescovi *pro tempore;* e che esso doveva stare nel palazzo Arcivescovile, onde l'Arcivescovo del tempo avesse potuto esercitare una continua vigilanza personale. Nel 1860 il Cardinale Carafa si allontanò da Benevento, ed il Prefetto, quale Presidente del Consiglio degli Ospizii, con nota del 10 gennaio 1862, chiese al Pretore del Mandamento l'apposizione dei sigilli. Gli amministratori eccepirono la nul-

lità dell'atto, trattandosi di un luogo pio ecclesiastico per fondazione, istituzione e dotazione e perciò soggetto alla sola giurisdizione e dipendenza dell' Arcivescovo. Ma il Consiglio di Stato, premesso che a seguito del Decreto Prodittatoriale del 25 ottobre 1860, che unificò la legislazione generale, non poteva sorgere dubbio sull'applicabilità delle leggi e dei regolamenti sulle Opere Pie; che, per i Decreti del 25 ottobre 1860 e 17 aprile 1861, furono abrogate tutte le preesistenti disposizioni in quanto escludevano la libera azione dell'autorità civile, ovvero prescrivevano il necessario concorso o l' esclusiva ingerenza di Vescovi o di ecclesiastici di loro scelta nell'amministrazione o nel governo delle Opere pie laicali, negli orfanotrofi ecc., fu d'avviso che le proteste degli amministratori erano infondate, e ciò giusta il parere dato il 31 gennaio 1862. L'amministrazione del Pio Monte fu perciò devoluta alla rappresentanza comunale e con Decreti del 19 luglio 1871 e 24 gennaio 1897 fu approvato il nuovo Statuto. Senonchè oltre la protesta risultante dal verbale di apposizione dei sigilli, l'Arcivescovo Camillo Siciliano dei Marchesi Di Rende con atto del 12 maggio 1886 notificò al Prefetto ed al Sindaco di Benevento legale costituzione di messa in mora per la reintegrazione nel suo dritto di giurisdizione ed amministrazione sul detto stabilimento con la riconsegna del patrimonio e con diffida che, in mancanza, avrebbe adita l'autorità giudiziaria per gli analoghi provvedimenti. Dopo 17 anni l'Arcivescovo Benedetto Bonazzi con atto del 15 ottobre 1903 citò davanti il Tribunale di Benevento il rappresentante del Comune, il Presidente del Pio Monte ed il Prefetto in rappresentanza dei Ministeri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio per la revindi-

cazione del citato Monte Orsini e quindi dichiararsi come non avvenuta la sua presa di possesso nel 1862 per parte dei rappresentanti governativi e comunali, restituirsi nel palazzo Arcivescovile il Monte stesso e consegnarsi tutta l'attività patrimoniale. L'adito Tribunale, con sentenza del 30 maggio 1904 pubblicata il 14 del successivo mese di giugno, dispose il ritorno del Monte nel palazzo Arcivescovile ad esclusiva dipendenza dell'Arcivescovo *pro tempore*, con gli obblighi però derivanti dalla legge sui Monti di Pietà del 4 maggio 1898 e da quella sulle Opere pie del 17 luglio 1890. Ma la 1ª Sezione della Corte di appello di Napoli, dopo discussione avvenuta nell'udienza del 26 giugno 1905, rivocò la sentenza del Tribunale e quindi la domanda dell'Arcivescovo, ritenuta contraria alla legislazione vigente, rimase nel nulla. (1)

*
* *

Il Consiglio Comunale di Piano nella deliberazione del 20 aprile 1877 considerò: « Non essere affatto con-
« veniente il non tener conto dei diritti generosamente
« concessi a questo Municipio in ordine all'amministra-
« zione del Conservatorio delle Grazie. Che questa Am-
« ministrazione verrebbe giustamente incolpata di negli-
« genza se non prendesse cura di dritti tanto evidenti:
« ed anche per provvedere alla formazione dello Statuto e
« regolamento per collocare le donzelle povere di questo
« Comune, chiamate dalla fondatrice a parteciparne ».
Su tali considerazioni deliberò « di conservarsi il dritto
« concesso a questo Municipio della nomina dei due com-
« ponenti l'amministrazione del Conservatorio ».

Respinto il Reclamo dal Consiglio di Stato, lo stesso

(1) Sentenza della Corte, 31 luglio 1905 pubblicata il 12 agosto successivo

dritto volle sperimentare davanti il Tribunale di Napoli insieme ai Comuni di Meta e S. Agnello, come si è detto anteriormente, e con definitiva sentenza fu escluso.

Il *timore dell'accusa di negligenza* non vi fu quando i citati Municipii non divisero la nobile iniziativa di quello di Sorrento di affrontare i rischi di una lite contro il Demanio dello Stato, facendo fronte a spese non lievi, per garantire l'esistenza del pio Istituto.

Il diritto che fu reclamato dal Municipio di Piano evidentemente non competeva di fronte alla legislazione vigente, la quale non permette che si faccia ciò che la Donnorso impose nello scadere del secolo XVI.

Infatti, Sorrento, derivata primitivamente, secondo le varie opinioni degli storici, o dai Greci, o dai Fenici, o dai Picentini, fu certo un Municipio di Roma; di poi Repubblica; nei tempi di mezzo Ducato; indi Feudo del principato di Sorrento; e per ultimo dato in dotario a Giovanna, figliuola infante del Re Carlo d'Aragona, nel suo maritaggio con Ferdinando I della medesima razza. Questo Ducato, che aveva a metropoli la città di Sorrento, estendeva il suo territorio su tutta la *Penisola*, perciò detta *Sorrentina*, dalle sponde del Sarno al Capo di Minerva, detto punta della Campanella; ed aveva Comuni e Casali soggetti alla sua giurisdizione, come Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano, Massalubrense ed altri. Sotto la Dinastia Sveva, Castellammare e Vico Equense ebbero modo di sottrarsi alla dipendenza di Sorrento. Per ottenere altrettanto Massalubrense e Piano fecero sforzi incessanti; ma un Diploma del Re Carlo II del 19 luglio 1308 ordinò che questi due Casali dovessero rimanere soggetti alla giurisdizione della Città. Di poi Massa, per Decreto del Re Roberto del 1470, ottenne di distaccarsi.

Le relazioni politiche ed amministrative tra Sorrento, città principale, ed il Casale Piano erano stabilite da *Capitoli et ordinationi facte* dal Re FERDINANDO I D'ARAGONA nell'anno 1491, e confermati dalla Regina GIOVANNA nel 1503. Tali Capitoli furono in seguito modificati rispetto alla comunione delle gabelle, dei balzelli fiscali e delle spese mediante successive convenzioni del 1522 e 1646.

La forma dell'amministrazione derivante dai cennati Capitoli era la seguente:

L'intero Comune era rappresentato da un unico Parlamento, il quale si adunava nella Chiesa di S. Antonino in Sorrento e vi convenivano nobili e popolani. Erano nominati quattro Sindaci, due nobili dei due sedili, e due del popolo, uno per parte della Città, un' altro pel suo Piano; e più, 16 Consiglieri, dei quali 8 patrizii e 8 plebei, cioè 4 per la Città e 4 pel suo Piano. L' adunanza era presieduta da uno dei Sindaci nobili. Questo Consiglio così composto intendeva all'amministrazione generale dell'*intera comunanza*.

Oltre di questo, Piano aveva per sè uno speciale Governo per quello che atteneva al regolamento della sua individua vita amministrativa, composto di un Sindaco, di 5 eletti per quante erano le sue frazioni, che allora si appellavano *Terzieri*, e 24 deputati. Aveva pure il suo Parlamentino, per le cose proprie, il quale si adunava nella Chiesa di S. Michele Arcangelo di Carotto.

Nel rendimento dei conti in fine di ogni anno eleggevansi in Parlamento 4 sindacatori, 3 per Sorrento ed uno per Piano, per esaminare la tenuta amministrazione e dare le assolutorie.

Questa maniera di amministrazione perdurò sino al

1808, nella quale epoca l'intero Piano di Sorrento, che comprendeva i tre Rioni principali Carotto, Meta e S. Agnello, per Decreto 9 gennaio di quell'anno del Re GIUSEPPE NAPOLEONE, fu distaccato da Sorrento ed elevato ad Università autonoma. In tale Decreto fu disposto: « Le Università di Sorrento e del Piano cesseranno « da oggi innanzi di avere comunione d'interesse ed « avranno un separato stato discusso ». Col nuovo carattere Piano fu diviso in cinque Terzieri, cioè Carotto, Meta, S. Agnello, Ancora e Maiano.

Quello di Meta fu diviso dal Piano ed eretto in Comune distinto con Decreto del Re FERDINANDO I DI BORBONE del 25 gennaio 1820. L'altro di S. Agnello fu pure staccato dal Piano ed eretto in Comune distinto con Decreto del Re VITTORIO EMANUELE II del 10 dicembre 1865.

Da cotesti rilievi storici risulta il concetto, che siccome all'epoca della DONNORSO era unica la famiglia collettiva sorrentina, la pia disponente modellò l'amministrazione del suo Ente sul tipo di quello della Città e del Casale. E fu logico il suo concetto, perchè siccome per gl' interessi singolari della frazione Piano, questo aveva agenti speciali, che insieme a quelli della Città concorrevano a completare il fatto della gestione comune, era conveniente che all' amministrazione del Conservatorio concorressero uomini della stessa comunanza, tuttochè di diverse frazioni: era sempre la medesima famiglia civile nel territorio comune.

Cessata questa comunanza, venne a cessare la modalità dell'amministrazione, perchè se tale comunanza non fosse esistita, la fondatrice non avrebbe estesa l'amministrazione ai due uomini di Piano.

Per le discipline in vigore, secondo la legge comu-

nale e provinciale, impera il principio che ogni amministrazione comunale, fra le altre ingerenze, ha quella di intendere alla vigilanza, al sindacato, alla cura degli Enti di pietà e di beneficenza, a quelli educativi e d' istruzione, come a tutte le istituzioni poste nel perimetro del suo territorio, la cui finalità riguardasse il benessere morale o materiale della propria cittadinanza. In tali funzioni non può esservi concorso di altri, senza verificarsi un abuso di potestà, salva soltanto l' opera gerarchica. L' amministrazione poi non può essere composta che in numero dispari, secondo le forme attuali. Essendo l' Ente in Sorrento, è indiscutibile che la sua rappresentanza Municipale sia quella, che deve sopraintendere a quanto interessa l' andamento dello stesso e alla nomina degli amministratori. La sede di un Istituto di pubblica beneficenza dev' essere nel Comune in cui esso esiste: i suoi amministratori debbono essere dello stesso Comune. Ovunque esistono tali Istituti in beneficio di varii Comuni o di varie Provincie, nessuno di questi enti ha dritto alla nomina degli amministratori, ma hanno soltanto quello di partecipare al beneficio del legato. E ciò appunto rispettò il Consiglio comunale di Sorrento, disponendo nello Statuto, che la metà dei posti spettava alle fanciulle del suo antico Piano, cioè degli attuali Comuni di Piano, Meta e S. Agnello, ripartibile fra essi in proporzione della rispettiva popolazione.

*
* *

Nelle disposizioni transitorie dello Statuto è disposto: « Le presenti Oblate e Converse *continueranno a* « *rimanere nel Conservatorio*, loro corrispondendo un

« equo assegnamento annuo, finchè ne duri la vita. Se « alcuna Oblata vuole uscire, lo può, avendo dritto allo « stesso assegnamento annuo ». Si soggiunge: Le attuali Oblate e Converse debbono essere « *appartate nello stesso locale* ». Ed ivi si trovano.

Intanto quelle Oblate, assumendo la forma del *Monastero di S.ª Maria delle Grazie* in Sorrento rappresentato dalla *Priora* SUORA CANDIDA MARESCA, con atto del 12 aprile 1905, per l' uffiziale giudiziario della Pretura di Sorrento, Giuseppe del Mastro, di sorpresa, ad istanza dell' *immaginario Monastero,* citarono il Municipio locale a comparire davanti il Tribunale di Napoli il mattino del 31 maggio successivo dicendo: « Il Demanio dello « Stato nell' erronea credenza che detto Monastero, di « sua natura laicale, fosse soggetto alle leggi di soppres- « sione e liquidazione dell'asse ecclesiastico, s' impossessò « di tutti i beni dotalizii del medesimo. Questo Munici- « pio nell' *interesse della comunità* ne sostenne giudizia- « riamente la esclusione, per cui di fatto fu dichiarato « Conservatorio laicale non colpito da soppressione: fu « annullata l' ingiusta presa di possesso e condannato il « Demanio al rilascio dei relativi beni, a dar conto dei « frutti e rimborso delle spese del giudizio. — Senonchè « era da sperare che il Municipio avesse rimesso le cose « nello stato anteriore alla presa di possesso fattane dal « Demanio e rispettate le leggi della fondazione. Invece « però se ne è servito e continua a servirsene come cosa « propria con grave danno della comunità religiosa, tra- « dendo lo scopo e l' uso delle rendite imposto dalla fon- « datrice Berardina Donnorso, la quale non solo ri- « guardo alla spiritualitá ed alle visite, ma anche per la « approvazione delle persone elette ad amministrare le

« rendite, pel vitto ed altre faccende temporali poneva
« detto Conservatorio o Ritiro sotto la cura, custodia,
« ragione e giurisdizione dell' Eccellentissimo Arcivescovo
« di Sorrento. Adunque perchè ritornino le cose nel pri-
« mitivo loro stato normale, a mente della fondatrice, fa
« d' uopo adire il magistrato... Per l' effetto, condannarsi
« (il Municipio) alla restituzione dei beni tutti che si ebbe
« dal Demanio appartenenti all' Istituto Conservatorio, dar
« conto dei frutti percepiti e condannarsi alle spese. Una
« copia del presente atto, per semplice e legale scienza,
« a fine di poter intervenire, se lo creda, si è lasciata
« all' Eccellentissimo Arcivescovo di Sorrento signor Giu-
« seppe Giustiniani, in questa sua residenza.

Innanzi tutto, la notificazione della citazione all'Arcivescovo diede luogo alla logica presunzione del suo assentimento all' istituzione del giudizio, perchè le Oblate del preteso Monastero non si sarebbero permesse di farla e tanto più notificarla al loro Superiore spirituale senza dargliene prevenzione e ricevere il suo permesso. La presunzione poi trovò conferma nel fatto, che la citazione era propria modellata sul reclamo, che il defunto Arcivescovo Ruggiero, a mezzo della Curia, propose al Consiglio di Stato e conservato nella Curia medesima. Infatti, in quel reclamo, come si è rilevato anteriormente, si disse, che il Municipio istituì il giudizio contro il Demanio dello Stato per *revindicare i beni*, e nella citazione si ripetette appunto che il Municipio medesimo se n'è *servito e continua a servirsene come cosa propria*, mentre, invece, il patrimonio dell'Istituto è posseduto da questo e la rendita relativa è destinata al suo mantenimento. Nell'uno si disse che i beni dovevano *impiegarsi al solo uso stabilito dalla fondatrice* e che spettava ad esso Arcivescovo l'*ingerenza*

nella nomina degli amministratori, la cura e la direzione delle donne ritirate, senza punto tramutarsi sostanzialmente l' opera, come aveva proposto il Municipio nello schema dello Statuto; nella citazione si ripetette che spettava all' Arcivescovo *l' approvazione delle persone elette ad amministrare le rendite* e che il Conservatorio doveva essere *sotto la cura, custodia e giurisdizione dell'Arcivescovo,* dovendo le cose *ritornare al primitivo loro stato normale.* Quest'ultima parte poi diede la sicurezza della adesione dell'Arcivescovo, perchè, se la citazione faceva valere un presunto suo diritto, era opportuna l'istituzione del giudizio, il quale poteva riuscire a suo vantaggio, malgrado il suo non intervento in causa.

Ma, a parte ciò, dopo i rilievi fatti anteriormente circa il reclamo che fece l'Ordinario al tempo della compilazione dello Statuto, è assai palese la *poesia* della citazione, di cui il Municipio ebbe cura di trasmettere copia all'Amministrazione dell' Istituto con Nota del 13 aprile 1905, n. 2515. Giova pertanto fare altri speciali rilievi.

La causa non fu posta a Ruolo, dicendosi che la citazione fu fatta all'unico scopo d' interrompere il termine della prescrizione trentennale a partire dalla presa di possesso del Municipio del patrimonio dell'Ente. Ma, innanzi tutto, è palese la nullità della citazione. Essa fu fatta ad istanza del *Monastero di S. Maria delle Grazie*, non più esistente, mentre esiste il *Conservatorio educativo delle fanciulle legalmente costituito.* Il Consiglio comunale di Sorrento, nella deliberazione del 18 aprile 1905, con la quale autorizzò il Sindaco a stare in giudizio contro la cennata domanda, disse appunto: « di-
« chiara autenticamente di non esistere in Sorrento lo
« accennato Monastero di S. Maria delle Grazie e auto-

« rizza il Sindaco a stare in giudizio così in 1ª istanza « davanti il Tribunale di Napoli, come in ogni altro grado « di giurisdizione, contro la domanda avanzata dal pre- « teso Monastero suddetto ». Le poche Oblate e Converse sono *semplici ricoverate* in *locale separato* dell' Istituto, dal quale ricevono un'annua *pensione*, come prima la ricevevano dal Demanio dello Stato. Esse non costituiscono un Ente giuridico, ma un'*associazione di persone*, e non possono stare in giudizio per mezzo di rappresentante, ma personalmente; quindi la citazione doveva farsi nei nomi rispettivi. L'art. 137 del Codice di procedura civile non comtempla tali associazioni. Ciò dimostra che non hanno la personalitá giuridica e quindi la citazione va fatta personalmente da tutti gli associati, ciò che non fu fatto nella specie e perciò la citazione fu nulla (Conf. mio *Comm. Cod. proc. civ.*, sull'art. 134; MATTIROLO, Tr. *Drit. giud. civ.*, II, n. 228; CUZZERI, *proc. civ.*, sull' art. 36; PESCATORE, *Filosof. e dottr. giur.*, II, 146; BORSARI, *Comm. cod. civ.*, art. 1697, § 3786; RICCI, *Corso di drit. civ.*, I, n. 4; PACIFICI-MAZZONI, *Ist. drit. civ.*, VI, n. 54 e 57; GIORGI, *Teoria delle obblig.*, n. 129; BOLAFFIO, *Noz. elem. di drit. civ.*, pag. 236; TEDESCHI, *Dei corpi morali secondo i principii delle leggi civili*, pag. 196; LAURENT, *Principes*, XXVI, 150, 182, 187; ALAUZET, *Comm. du cod. de comm.*, VII, n. 2467; FRENERY, *Etudes de dr. comm.*, p. 30; DEMANTE, *Programme de cours de drit comm.*, I, 97: MARCADÉ, *Explic. du Cod. Napoleon*, art. 159, II; DEMOLOMBE, *Cours*, IX, 415; DALLOZ, *Répér*, voc. *Sociètè*, n. 96; THIRY, *Dissert.*, nella *Révue crit. de leg.*, V, pagina 412, VII, p. 289).

Con la stessa citazione ad istanza del preteso Monastero si riconobbe l' *inesistenza* del medesimo e l'*esi-*

stenza invece del Conservatorio educativo delle fanciulle, perchè la citazione medesima fu notificata anche all'Arcivescovo per intervenire, ove d'uopo, nel giudizio e sostenere i proprii dritti allo scopo ecclesiastico e all'amministrazione.

La citazione era del pari nulla, per essersi citato il Municipio, affermandosi, con stranezza, che si serve dei *beni come cosa propria*, mentre doveva citarsi l'Amministrazione dell'Istituto, il quale, come si è detto, possiede il patrimonio, e di questo il Municipio è estraneo. E l'Istituto è riconosciuto dalle Oblate, per la trasformazione domandatane, per la loro dimora in locale separato del medesimo, per la pensione che ne ricevono, per le continue relazioni in cui sono col medesimo circa la manutenzione di quel locale ed altro. Quindi doveva citarsi l' Istituto, non il Municipio. Questo è interessato solo alla parte *secondaria* relativa alla pretesa male *costituzione* dell' Istituto e al dritto dell' ammissione delle fanciulle povere del proprio territorio.

La citazione d'altra parte non è operativa dell'interruzione del termine della prescrizione trentennale, perchè esso è già compiuto. Se le Oblate avevano un dritto a sperimentare, potevano rivolgersi contro il Demanio dello Stato, che s'impossessò dei beni con verbale del 25 aprile 1862, accennato nell' atto di transazione col Municipio, ed indicato anteriormente. Verso il Demanio non agirono negli anni 21, in cui esso restò in possesso del patrimonio e dal quale riscossero l'annua pensione; nè agirono posteriormente contro il Municipio e l'Istituto sino all'atto di citazione, di cui sopra, del 12 aprile 1905. Sicchè questa ha avuto luogo dopo 43 anni, quando già il termine trentennale era compiuto. Quello

del possesso del Municipio e dell' Istituto, va congiunto all'altro del Demanio a cui successero. Se questo era avanzato nel corso della prescrizione, i successori hanno continuato *de jure* lo stesso possesso sino alla sua perfezione. Questo non costituisce un dritto nuovo e di diversa natura, ma si unifica con quello.

Si disse nell'atto di citazione, che il Municipio nell' *interesse della comunità* istituì il giudizio contro il Demanio per la esclusione del Conservatorio dalla soppressione. Innanzi tutto è *poesia* che il Municipio istituì il giudizio nell'*interesse della comunità*. Esso esercitò il dritto di patronato, che le leggi amministrative gli concedono sugli enti di pubblica beneficenza, e quindi per *ricostituire* il Conservatorio nell'interesse delle *figlie dei popolani*, secondo il titolo della fondatrice DONNORSO. Nell'essersi poi detto nella citazione, che agì nell'*interesse della comunità*, contro le Oblate fanno stato i *giudicati*, i quali decisero che trattisi di *Conservatorio delle figlie dei popolani*, e tale è stato ricostituito ed al quale appartiene il patrimonio. Esse non vi fanno parte, essendo suore del precedente *Monastero dell' ordine domenicano*, nel quale fu illegalmente convertito il Conservatorio senza la Bolla Pontificia e l'Assenso Regio, e quindi ora sono *semplici ricoverate* in luogo separato: e non sono neppure *figlie di popolani* di Sorrento o degli altri Comuni interessati, meno la MARESCA, istante nell'atto citazione, in rappresentanza del preteso Monastero, la quale è del Piano e di famiglia *non povera*.

Non si ebbe a riflettere, che per la legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza è disposto che « sono equiparati alle istituzioni pubbliche di « beneficenza e *soggetti a trasformazione i Conservatori*

« *che non abbiano scopi educativi* (art. 91, n. 1°) ». A prescindere che le Oblate sono semplici *ricoverate*, tuttavia volendo assumere la qualifica di Conservatorio o Monastero, come si disse nella citazione, non avendo scopo educativo, è soggetto a *trasformazione*, ed allora, avvenendo questa, esse resterebbero sempre *semplici ricoverate*, come è accaduto per tutti i Conservatorii trasformati, fra i quali quelli di Napoli, che sono appresso indicati, e quello di S. Maria della Pietà in Sorrento.

La cennata citazione fu fatta in base a sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, contrariamente alla precedente sentenza del Tribunale, accolse un' identica domanda delle Oblate dell'Istituto di Suor Orsola Benincasa di Napoli, ignorandosi che essa fu annullata dalla Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni unite.

All'uopo giova rilevare, che oltre i Conservatorii in Sorrento della Pietà e di S. Maria delle Grazie, molti altri ne furono *trasformati* in Napoli in *Istituti educativi con amministrazione laica*, cioè: 1° quello del SS. Rosario a Piazza Cavour, fondato nel 1630 dal Padre MICHELE TORRES, domenicano, e le ricoverate dovevano pagare una dote; 2° quello di S. Maria dei Sette dolori in S. Antonio fuori Port'Alba fondato nel 1703 da alcuni sacerdoti napoletani, e le ricoverate vestivano abito religioso, avevano regole proprie e pagavano una dote; 3° quello delle Teresiane, fondato dal Municipio e le ricoverate erano soggette a regole monastiche e pagavano una dote; 4° quello del SS. Rosario a Porta Medina, fondato nel 1628 dal domenicano P. ALBERTO CERASO: l'amministravano i domenicani e le ricoverate pagavano una dote; 5° quello di S. Maria di Costantinopoli fondato nel 1603 dal popolo napoletano con limosine e si pagava una dote

dalle Oblate; 6° quello del S. Cuore di Gesù alla Salute, fondato nel 1785 dai Sacerdoti LOCONEGRI e DI MAIO: vi era una comunità monastica, ma giuridicamente non tale, come quella di S. Maria delle Grazie in Sorrento, per mancanza di Bolla Pontificia e dell'assenso Regio; 7° quello di S. Maria della Purità in S. Anna a Porta Capuana, fondato nel 1760 dal Sacerdote CAMPOPIANO: si osservava la regola monastica e si pagava una dote; 8° Quello di Maria SS. Immacolata a S. Efremo Nuovo, fondato nel 1743 dal P. GREGORIO ROCCO e dal P. FRANCESCO PEPE; 9° quello dell'Immacolata Concezione ed Arcangelo Gabriele, fondato nel 1825 da FRANCESCO CRISCUOLO per mantenere dodici Oblate dell'Ordine conventuale di S. Francesco; 10° quelli dello Splendore e Soccorso; 11° quello dello Splendore, fondato da LUCIA CARACCIOLO: le ricoverate vivevano con le regole dei francescani; 12° Quelli di S. Maria Antesaecula e dei SS. Giuseppe e Teresa: il primo, fondato nel 1622 da CARLO MANCINI e si richiedeva una dote quando la fanciulla era di famiglia facoltosa: il secondo, fondato nel 1726 dal P. GERONIMO SPARANO con regole monastiche; 13° quello di S. Agostino in S. Monica, fondato nel 1822 dalla terziaria M. GIUSEPPA CROSTA: il Sommo Pontefice non concesse l'erezione in titolo e non fu considerato come corporazione religiosa; 14° quello di Suor Orsola Benincasa, da questa fondato nel 1587, e le Oblate vivevano in comunità monastica. E così altri.

Giova rilevare due casi analoghi a quello di S.ª Maria delle Grazie in Sorrento.

Il citato Conservatorio di S. Agostino in Sª Monica era sotto il titolo di *Eremite Mantellate Calze* e fu coinvolto nella soppressione degli ordini religiosi in base

alla legge del 17 febbraio 1861. Le Oblate istituirono giudizio contro la Direzione della Cassa Ecclesiastica, il quale terminò con sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 3 dicembre 1864, ritenendosi che il pio luogo mancava del carattere di Monastero claustrale, sia perchè non vi fu Bolla Pontificia, sia perchè non vi fu Assenso Regio, sia perchè la fondatrice volle costituire un Conservatorio. Esso quindi fu mantenuto in vita, e le Oblate ebbero ben dritto ad istituire il giudizio, perchè appartenevano al proprio Ente legittimamente fondato e mai tramutato. Non così per le Oblate di Sª Maria delle Grazie in Sorrento. Esse non costituivano il vero Conservatorio fondato dalla Donnorso; quindi erano carenti di azione. Sebbene poi il citato Conservatorio di S. Agostino in Sª Monica riebbe la sua vita, tuttavia dopo la legge del 1866, insieme agli altri indicati di sopra, fu tramutato in Istituto educativo con amministrazione laica, rimanendo le Oblate in locale separato.

Del pari, la suddetta Suor Orsola Benincasa fondò il Conservatorio di Oblate con amministrazione del tutto *laica*. Esso fu reputato una Corporazione religiosa e perciò soppresso in base alla citata legge del 17 febbraio 1861. Gli amministratori istituirono subito giudizio contro la Cassa Ecclesiastica e il Fondo pel Culto, che terminò con sentenze del 24 aprile 1867 e 16 gennaio 1869 della Corte d'appello e della Corte di Cassazione di Napoli, con le quali si affermò che l' Ente non poteva considerarsi come una Corporazione religiosa principalmente perchè la Bolla di erezione in titolo canonico non aveva il Regio Assenso. Terminata la causa fu compilato lo Statuto organico, approvato con Decreto Reale del 14 marzo 1870, aprendosi scuole e convitto per giovanette, al pari degli

altri citati Conservatorii e di quelli della Pietà e di S.ª Maria delle Grazie in Sorrento. Le Oblate ebbero l'*alloggio e la pensione*. Dopo 25 anni, le medesime, con citazione del 9 febbraio 1895, chiamarono l'Amministrazione dell'Istituto davanti il Tribunale di Napoli, chiedendo l'annullamento del Decreto Reale come violazione del dritto ad ammettere nuove Oblate e ad amministrare l'Ente e chiedendo inoltre di essere riammesse in possesso. Il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 1901, *respinse la domanda*. Le Oblate appellarono e la 3ª Sezione della Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 26 giugno 1903, *riformò in parte* quella del Tribunale, accogliendo la domanda, ma la mantenne ferma in riguardo all'*amministrazione del patrimonio*, dovendo rimanere *laica*. L'amministrazione dell'Istituto ricorse alla Corte di Cassazione di Roma, e questa a *Sezioni Unite*, con sentenza del 26 marzo 1904, *annullò* quella della Corte d'appello, *mantenendo fermo il Conservatorio delle fanciulle, come fu costituito con Reale Decreto ed avente amministrazione laica*. Di queste due ultime sentenze ebbi cura di procurarmene copia e entrambe sono conservate nell'Archivio dell'Amministrazione.

Le Oblate degli altri Conservatori indicati di sopra, rettamente consigliate, non si permisero mai d'istituire simile giudizio, e con ragione, perchè insostenibile di fronte alla *legislazione vigente*.

Soltanto quelle *ricoverate* nel locale dell'Istituto educativo di S.ª Maria delle Grazie in Sorrento, dopo avere accettata la pensione e l'alloggio ed essere rimaste in silenzio per oltre 30 anni e dopo la legge in vigore del 17 luglio 1890, citata di sopra, che *assoggetta a tra-*

sformazione i Conservatori che non abbiano scopi educativi, fecero la mal consigliata citazione.

Essa per altro è rimasta inefficace, perchè la causa, come si è detto di sopra, non fu posta a Ruolo; ed opportunamente, perchè, oltre la nullità dell' atto e la prescrizione, le domande avanzate erano del tutto infondate. In tal modo hanno evitate gravi spese, sia perchè l'Amministrazione dell' Istituto, direttamente interessata, sarebbe intervenuta in causa volontariamente o necessariamente a richiesta del Municipio, sia perchè evidentemente sarebbero stati chiamati in causa gli altri Municipii interessati, al pari di quello di Sorrento, sia perchè sarebbe stata chiamata in causa l'Amministrazione dello Stato, discutendosi della legittimità di Decreto Reale, per cui aveva anche dritto a fare opposizione di terzo come fece nella causa citata di sopra relativa all'Istituto di Suor Orsola Benincasa, e sia elevandosi ancora il conflitto di giurisdizione con decreto del Prefetto della Provincia.

*
* *

Pongo fine coll' augurio che il Conservatorio educativo delle fanciulle continui a progredire mediante le modifiche aggiunte allo Statuto dall' Amministrazione, sia per l' accoglimento di maggior numero di esse, sia per la protrazione dell' uscita dagli anni 18 ai 21, sia per l' ammissione di fanciulle a pagamento e a posti semigratuiti, sia per l' ammissione di fanciulle esterne per la istruzione educativa, letteraria, lavoratrice e religiosa, pur continuando a convivere nelle rispettive famiglie, e così altre disposizioni migliorative. Tali modifiche sono state approvate dai Consigli Comunali interessati di Sor-

rento, Piano, Meta e S. Agnello, nonchè dal Consiglio Provinciale, occorrendo soltanto l' approvazione della Commissione Provinciale di beneficenza ed indi la Sanzione Sovrana.

Tutti dell' Amministrazione non abbiamo fatto, nè facciamo che il proprio dovere, e rendo omaggio al Consiglio comunale di Sorrento di avere ad essa nominati e confermati il cav. LUIGI TRAMONTANO, il cav. GIUSEPPE GARGIULO, il signor ANTONINO FIORENTINO ed il signor CARLO MICCIO, ai quali rendo pure omaggio per l'assidua cura nel disimpegno dell' ufficio.

E per l' esatta opera del Segretario signor RAFFAELE D' APONTE, del suo collaboratore signor MANFREDI FASULO e del Tesoriere signor FRANCESCO SAVERIO MONTEFUSCO, esprimo pure ad essi ringraziamenti.

Sorrento, Settembre 1905.

Il Presidente

PROF. FRANCESCO SAVERIO GARGIULO